Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0441(CNS)

22.5.2026

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
(COM(2023)0930 – C10-0027/2026 – 2023/0441(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Lena Düpont

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
(COM(2023)0930 – C10-0027/2026 – 2023/0441(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (05760/2026),

– visto l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C10-0027/2026),

– visto l'articolo 84 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per gli affari esteri,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(2) Le crisi che inducono i cittadini non rappresentati a presentare domande di	(2) Le crisi ***di ogni tipo*** che inducono i cittadini non rappresentati a presentare

tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata***. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno aggiornare*** e ***razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per*** i cittadini ***non rappresentati e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini*** dell'Unione ***non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.***	domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata e ***stanno colpendo direttamente*** i cittadini dell'Unione ***che vivono permanentemente o temporaneamente all'estero***.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(2 bis) Sulla base dei recenti esempi di gestione efficace delle crisi e delle emergenze da parte degli Stati membri, rappresentati o meno, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, del meccanismo unionale di protezione civile e di altri organismi dell'Unione, la direttiva (UE) 2015/637 deve essere aggiornata affinché tenga conto degli strumenti di coordinamento che sono stati utilizzati in modo efficace dalla sua entrata in vigore e delle esigenze emerse da allora e affinché fornisca la base giuridica necessaria.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(2 ter) Al fine di semplificare le procedure per i cittadini non rappresentati e le autorità consolari, migliorare l'efficacia della tutela consolare, in particolare in situazioni di crisi, e rafforzare le capacità di risposta dell'Unione europea, anche le norme e le procedure della direttiva (UE) 2015/637 dovrebbero essere aggiornate e razionalizzate. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(3 bis) Gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione, agendo su richiesta e per conto di uno Stato membro, dovrebbero adoperarsi per automatizzare il più possibile l'identificazione dei cittadini non rappresentati, attraverso l'uso di criteri che garantiscano che la durata del processo di identificazione non ostacoli mai la tutela offerta, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto o meno all'esecuzione di tali accordi e di quadri comuni in materia di preparazione. Al fine di identificare efficacemente i cittadini dell'Unione non rappresentati è pertanto opportuno applicare un periodo di 48 ore affinché un cittadino possa raggiungere in sicurezza o essere raggiunto dall'ambasciata o dal consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o un periodo inferiore se le circostanze locali rendono tale contatto non sicuro o

impossibile per il cittadino.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(8) Per assicurare l'efficacia del diritto alla tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, e in particolare per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri nei paesi terzi, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali l'istituzione di quadri di emergenza consolari comuni ***e l'organizzazione di*** esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare. Tali scambi potrebbero avvenire nell'ambito delle strutture di cooperazione consolare locale esistenti, parallelamente agli scambi tra gli Stati membri, nell'esercizio della loro competenza, su altre questioni consolari o locali.	(8) Per assicurare l'efficacia del diritto alla tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, e in particolare per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri nei paesi terzi, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali l'istituzione di quadri di emergenza consolari comuni***. Tali quadri dovrebbero sempre includere meccanismi o modalità operativi ed essere testati almeno una volta all'anno organizzando*** esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare. Tali scambi potrebbero avvenire nell'ambito delle strutture di cooperazione consolare locale esistenti, parallelamente agli scambi tra gli Stati membri, nell'esercizio della loro competenza, su altre questioni consolari o locali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(12) Nell'ambito della cooperazione consolare locale, i quadri di emergenza consolari comuni dovrebbero essere riesaminati ***periodicamente*** e ***aggiornati se necessario***, ***in particolare*** sulla base dei risultati delle esercitazioni consolari. I quadri di emergenza consolari comuni potrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche relative ai ruoli degli Stati membri, come la decisione di un gruppo di Stati membri di rafforzare la loro cooperazione ai fini della preparazione o della risposta alle crisi per garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Allo stesso tempo, i quadri di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.	(12) Nell'ambito della cooperazione consolare locale, i quadri di emergenza consolari comuni dovrebbero essere riesaminati ***con la frequenza richiesta dalle circostanze locali*** e***, in ogni caso***, ***almeno con cadenza annuale*** sulla base dei risultati delle esercitazioni consolari ***annuali***. I quadri di emergenza consolari comuni potrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche relative ai ruoli degli Stati membri, come la decisione di un gruppo di Stati membri di rafforzare la loro cooperazione ai fini della preparazione o della risposta alle crisi per garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Allo stesso tempo, i quadri di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(13) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è utile che essi si scambino informazioni ***a tale proposito***, ***soprattutto*** nel contesto di situazioni di crisi***, per migliorare le informazioni fornite*** ai	(13) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. ***Al fine di migliorare le informazioni fornite ai cittadini non rappresentati e*** anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è utile che essi si scambino informazioni ***aggiornate e cerchino***

cittadini ***non rappresentati***. A tal fine, il SEAE dovrebbe sostenere gli scambi di tali informazioni tra gli Stati membri, in particolare tramite ***il suo sito internet sicuro (Consular OnLine o "CoOL")***. Tali scambi potrebbero basarsi su una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio.	***collettivamente di fornire informazioni coerenti mediante i mezzi di comunicazione esistenti***, ***in particolare*** nel contesto di situazioni di crisi***. Lo Stato membro di cittadinanza può anche offrire*** ai cittadini ***la possibilità di registrare il viaggio o il soggiorno in paesi terzi***. A tal fine, il SEAE dovrebbe sostenere gli scambi di tali informazioni tra gli Stati membri, in particolare tramite ***i suoi sistemi informatici sicuri***. Tali scambi potrebbero basarsi su una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(21 bis) La tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato può, in alcuni casi quali l'arresto, la detenzione, il fatto di essere vittima di un reato grave, un incidente grave ***o*** una malattia grave, comportare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate per le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro che presta assistenza. Tali spese possono tuttavia essere, a seconda delle circostanze, essenziali e giustificate per rispondere adeguatamente al singolo caso. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe, nel contesto della consultazione prevista dalla direttiva, essere informato in merito a tali spese eventuali. Lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter chiedere il rimborso di tali spese insolitamente elevate allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato, anche quando la situazione abbia impedito al cittadino non rappresentato di firmare una promessa di restituzione. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dovrebbe	(21 bis) La tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato può, in alcuni casi quali l'arresto, la detenzione, il fatto di essere vittima di un reato grave, un incidente grave***,*** una malattia grave ***o, in caso di emergenza, il fatto di necessitare di aiuto e di rimpatrio***, comportare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate per le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro che presta assistenza. Tali spese possono tuttavia essere, a seconda delle circostanze, essenziali e giustificate per rispondere adeguatamente al singolo caso. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato dovrebbe, nel contesto della consultazione prevista dalla direttiva, essere informato in merito a tali spese eventuali. Lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe poter chiedere il rimborso di tali spese insolitamente elevate allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato, anche quando la situazione abbia impedito al cittadino non rappresentato di firmare una promessa

rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza non può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi che i cittadini dello Stato membro che presta assistenza non sarebbero tenuti a rimborsare nella stessa situazione. Sulla base del principio di non discriminazione, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato non può richiedere ai propri cittadini di rimborsare costi di cui non si richiederebbe il rimborso ai cittadini dello Stato membro che presta assistenza.

di restituzione. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dovrebbe rimborsare i costi sostenuti allo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza non può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi che i cittadini dello Stato membro che presta assistenza non sarebbero tenuti a rimborsare nella stessa situazione. Sulla base del principio di non discriminazione, lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato non può richiedere ai propri cittadini di rimborsare costi di cui non si richiederebbe il rimborso ai cittadini dello Stato membro che presta assistenza.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(28) Dato che i compiti consolari possono variare in modo significativo e riguardare situazioni sensibili quali l'arresto, la detenzione, le lesioni o il fatto di essere vittima di un reato, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione abbiano accesso a ***tutte le informazioni necessarie per fornire tutela consolare ai cittadini dell'Unione, compresi i dati personali,*** e possano scambiarsi ***tali*** informazioni***. In tale contesto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri*** e***, qualora forniscano sostegno,*** le ***istituzioni e gli organi dell'Unione***, ***abbiano facoltà di trattare categorie particolari di dati personali ove*** ciò sia strettamente necessario per fornire tutela consolare alla persona interessata***. Tra tali dati dovrebbero essere compresi quelli sanitari, che possono dover essere trattati***	(28) Dato che i compiti consolari possono variare in modo significativo ***in funzione del contesto locale o delle esigenze individuali dei cittadini dell'Unione,*** e riguardare situazioni sensibili quali l'arresto, la detenzione, le lesioni o il fatto di essere vittima di un reato, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione abbiano accesso a ***categorie particolari di dati personali*** e possano ***trattarli e*** scambiarsi ***tutte le*** informazioni ***necessarie***, ***qualora*** ciò sia strettamente necessario per fornire tutela consolare alla persona interessata ***e sia di interesse pubblico o vitale*** per ***l'interessato, come specificato all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/697 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725.*** Le immagini del volto delle persone ***dovranno*** essere trattate specialmente nei casi in cui

per ***fornire tutela consolare a un cittadino non rappresentato gravemente ferito o gravemente ammalato.*** Le immagini del volto delle persone ***devono*** essere trattate specialmente nei casi in cui occorra rilasciare un documento di viaggio provvisorio dell'UE***. La prestazione di assistenza a un cittadino non rappresentato, anche per difendere un diritto in sede giudiziaria, può inoltre richiedere eccezionalmente il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, o di dati relativi all'orientamento sessuale. In alcuni casi l'assistenza consolare può richiedere anche il trattamento di dati genetici, ad esempio in caso di incidenti gravi che richiedono l'identificazione univoca di una persona incapace o per l'accertamento della paternità.*** Infine, nei casi consolari connessi all'arresto o alla detenzione le autorità competenti potrebbero dover trattare dati personali relativi a condanne penali e a reati.

occorra rilasciare un documento di viaggio provvisorio dell'UE. Infine, nei casi consolari connessi all'arresto o alla detenzione le autorità competenti potrebbero dover trattare dati personali relativi a condanne penali e a reati.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(30) ***Qualora la tutela consolare richieda*** il trasferimento di dati personali dei cittadini dell'Unione verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, ***che collaborano alle misure di risposta alle crisi,*** il trasferimento dovrebbe essere conforme al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.	(30) Il trasferimento di dati personali dei cittadini dell'Unione verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, ***dovrebbe essere effettuato con la massima cautela e solo se tale collaborazione ha un'importanza diretta per la fornitura di tutela consolare.*** Il trasferimento dovrebbe essere ***sempre*** conforme al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(31) I dati personali raccolti dagli Stati membri che prestano assistenza, dagli Stati membri di cittadinanza o dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione dovrebbero essere conservati solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva. Qualora riguardino i dati di contatto di funzionari pubblici quali i consoli onorari, i dati personali dovrebbero essere conservati per tutto il tempo in cui la persona rimane il punto di contatto pertinente. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.	(31) I dati personali raccolti dagli Stati membri che prestano assistenza, dagli Stati membri di cittadinanza o dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione dovrebbero essere conservati solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva. ***In particolare, a meno che non sia necessario conservarli per sostenere i cittadini nelle richieste legali o per trattare i successivi rimborsi relativi alla tutela consolare fornita, i dati personali non dovrebbero essere conservati più a lungo di quanto necessario per fornire i diversi tipi di assistenza.*** Qualora riguardino i dati di contatto di funzionari pubblici quali i consoli onorari, i dati personali dovrebbero essere conservati per tutto il tempo in cui la persona rimane il punto di contatto pertinente. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	2 bis. Qualora si verifichi una situazione di crisi e i cittadini dispongano di un periodo di tempo superiore a 48 ore per raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il

consolato del loro Stato membro di cittadinanza o per essere raggiunti da questi, tali cittadini sono considerati non rappresentati.

A seconda delle particolarità di ciascuna richiesta di assistenza e se le circostanze locali rappresentano un pericolo o rendono impossibile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza o essere raggiunti dagli stessi, il periodo di 48 ore non si applica e i cittadini sono considerati non rappresentati.

Or. en

Motivazione

Laddove esista una situazione di crisi, il processo che porta al riconoscimento di un cittadino dell'UE come non rappresentato dovrebbe essere il più semplice possibile: questi criteri generali consentiranno agli Stati membri e alle delegazioni dell'UE di concentrarsi sulla protezione dei cittadini dell'UE rendendo quasi automatico il processo di identificazione necessario per stabilire un elenco.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	2 bis. Al SEAE e alle delegazioni dell'Unione sono assegnate le risorse finanziarie e umane necessarie per coprire le spese generali e il carico di lavoro amministrativo orizzontale supplementare.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo del Consiglio	*Emendamento*
d) l'organizzazione di esercitazioni consolari comuni;	d) l'organizzazione di esercitazioni consolari comuni ***almeno una volta all'anno o con la frequenza necessaria***;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	c bis) disposizioni relative al sostegno da fornire ai cittadini sottoposti a procedimenti giudiziari, in casi urgenti che richiedono un'attenzione immediata.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Il quadro di emergenza comune è aggiornato, ***ove necessario***, al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati.	Il quadro di emergenza comune è aggiornato ***annualmente***, ***o con la frequenza necessaria alla luce delle circostanze locali***, al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Nei paesi terzi in cui non è presente alcuna delegazione dell'Unione, il coordinamento è esercitato dal presidente della cooperazione consolare locale designato conformemente all'articolo 12, paragrafo ***3***, con il sostegno del SEAE.	Nei paesi terzi in cui non è presente alcuna delegazione dell'Unione, il coordinamento è esercitato dal presidente della cooperazione consolare locale designato conformemente all'articolo 12, paragrafo ***2***, con il sostegno del SEAE.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri possono offrire ai loro cittadini, in conformità alle rispettive leggi nazionali, la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
5. Il SEAE sostiene lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle situazioni di crisi, ivi compreso ***sulle modifiche apportate ai loro consigli*** di ***viaggio ai cittadini***.;	5. Il SEAE sostiene lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle situazioni di crisi, ivi compreso ***sull'istituzione di meccanismi di individuazione precoce e*** di ***allerta rapida in situazioni in evoluzione***.;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	5 bis. Il SEAE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, fornisce ai funzionari dell'Unione una formazione in materia di preparazione e risposta alle crisi consolari.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	4 bis. In tutte le fasi delle situazioni di crisi, gli Stati membri si scambiano informazioni sui consigli di viaggio che inoltrano ai cittadini e si coordinano per garantirne la coerenza, utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti appropriati. Il SEAE sostiene gli Stati membri nel coordinamento delle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – comma 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE.	1. Gli Stati membri adottano misure appropriate ***e proattive*** per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE***, in particolare mediante:***
	a) l'inserimento di informazioni sul diritto alla tutela consolare nei consigli di viaggio e nelle campagne relative alla tutela consolare;
	b) la collaborazione a campagne di informazione con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi;
	c) lo sviluppo di piattaforme digitali o di applicazioni mobili, attraverso le quali i cittadini dell'UE hanno un accesso rapido e agevole, in qualsiasi momento, alle informazioni sulla tutela consolare e ai canali di contatto;
	d) lo sviluppo di sistemi di notifica automatica per fornire a tutti i cittadini dell'UE informazioni contestualizzate sui loro diritti e su come esercitarli all'arrivo in paesi terzi, nonché messaggi di allerta e raccomandazioni in tempo reale in caso di crisi per i cittadini che si sono registrati in conformità all'articolo 13, paragrafo 4 bis, della presente direttiva.
	Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato nelle situazioni di cui all'articolo 9, lettere da a)	Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato nelle situazioni di cui all'articolo 9, lettere da a)

a c), comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza, nel contesto della consultazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, informa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato in merito a tali spese eventuali e può, entro 12 mesi dalla fornitura di assistenza, chiederne il rimborso direttamente allo Stato membro di cittadinanza.	a c) ***ed e)***, comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza, nel contesto della consultazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, informa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato in merito a tali spese eventuali e può, entro 12 mesi dalla fornitura di assistenza, chiederne il rimborso direttamente allo Stato membro di cittadinanza.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
5. ***Le*** autorità competenti degli Stati membri e ***le*** istituzioni e ***gli*** organi dell'Unione ***possono trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche***, ***le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica***, ***dati relativi alla salute***, ***alla vita sessuale o all'orientamento sessuale o*** dati personali relativi a condanne penali e a reati commessi da una persona che necessita di tutela consolare, se strettamente necessario per poter eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis in relazione a tale persona.	5. ***Alle*** autorità competenti degli Stati membri e ***alle*** istituzioni e ***agli*** organi dell'Unione ***è conferito il potere di trattare categorie particolari di dati personali***, ***quali definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel quadro dello stesso***, ***nonché***, ***se necessario,*** dati personali relativi a condanne penali e a reati commessi da una persona che necessita di tutela consolare, se strettamente necessario per poter eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis in relazione a tale persona.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	5 bis. Alle istituzioni e agli organi dell'Unione è conferito il potere di trattare le categorie particolari di dati personali definite all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel quadro dello stesso e, se necessario, i dati personali relativi a condanne penali e a reati commessi da una persona che necessita di tutela consolare, ove ciò sia strettamente necessario per poter svolgere i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis in relazione a tale persona.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.	Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo ***se ciò ha un'importanza diretta*** per ***la loro capacità di*** eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva, le istituzioni e gli organi dell'Unione trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.	Ai fini della presente direttiva, le istituzioni e gli organi dell'Unione trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo ***se ciò ha un'importanza diretta*** per ***la loro capacità di*** eseguire i compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Non prima di [***otto*** anni dopo la data di recepimento della direttiva di modifica], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.	***Entro*** [***cinque*** anni dopo la data di recepimento della direttiva di modifica], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. ***Successivamente sono effettuate ulteriori valutazioni a intervalli appropriati al fine di garantire che la presente direttiva rimanga aggiornata e risponda alle esigenze emergenti e all'evoluzione delle situazioni.***

Or. en